



DISTRETTO SOCIALE VT3
Capofila Comune di Viterbo
Comuni di Bassano in Teverina, Bomarzo, Canepina, Celleno, Orte, Soriano nel
Cimino, Viterbo, Vitorchiano

AVVISO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI INTERESSATI A PARTECIPARE AI SERVIZI VACANZA IN FAVORE DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ E DISAGIO PSICHICO - ANNO 2026

IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1121 DEL 19/12/2024

Vista la D.G.R. 19 dicembre 2024, n. 1121 recante: "Nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della L.R. 11/2016";

Considerato che con Determinazione Dirigenziale G17339 DEL 17/12/2025, la Regione Lazio, ha assegnato ai diversi Distretti sociosanitari apposite risorse finanziarie per le spese relative ai soggiorni estivi per disabili;

Richiamati:

- la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1 del 18 Marzo 2025 con la quale è stata approvata la Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali, sottoscritta dai Sindaci del Distretto VT3 in data 15/04/2025;
- gli esiti dei confronti di integrazione sociosanitaria tra la ASL VT e i Distretti sociali dell'ambito di Viterbo con i quali sono state concordate e definite le modalità di realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico, nelle more della sottoscrizione del relativo accordo di programma e addendum;

Considerato che si intende procedere all'individuazione dell'utenza da ammettere alla successiva valutazione dell'UVMD, al fine di costituire un elenco degli ammessi ai soggiorni estivi per persone con disabilità del medesimo Distretto;

Che la ASL Viterbo definirà, di concerto con l'Ufficio di Piano del Distretto VT3, il budget e l'accordo di ripartizione delle spese per tale progetto per l'anno 2026;

Dato atto che in fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà specificare la modalità di soggiorno scelta, tra quelle previste nell'allegato "A" alla DGR Lazio n. 1121 del 19.12.2024, come da modello di domanda allegato al presente Avviso;

Considerato che il rapporto operatori/utenti e la suddivisione in gruppi dei partecipanti saranno determinati dall'UVMD, tenendo conto del progetto riabilitativo individuale e/o del piano assistenziale individualizzato;

Vista la Determinazione n. del 30/03/2026 del Comune di Viterbo, in qualità di Capofila del Distretto VT3 di approvazione del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati;

SI RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'individuazione degli utenti interessati a partecipare ai soggiorni estivi per persone con disabilità – anno 2026.

ART. 1 – Finalità e destinatari del servizio (art. 1 e 2 – DGR 1121/2024)

Secondo quanto previsto all'art. 1 della DGR 1121/2024, la finalità del servizio è quella di "...valorizzare, oltre alla importante componente terapeutica riabilitativa, anche l'aspetto del tempo libero della persona favorendone, attraverso esperienze in contesti diversi e stimolanti, il benessere, l'integrazione sociale, lo sviluppo di capacità adattive, la crescita relazionale e l'autonomia riducendo, al tempo stesso, il rapporto di stretta dipendenza dal nucleo familiare e dalla struttura e/o altro servizio fruito. Il servizio per la vacanza si inquadra, in integrazione con gli altri interventi assistenziali, nel più ampio progetto individuale di presa in carico unitaria della persona e valutazione multidimensionale del bisogno,

facilita il raggiungimento degli obiettivi generali del Piano individuale, di cui il progetto terapeutico/riabilitativo è parte essenziale, potenziandone l'efficacia."

I destinatari del servizio sono le persone adulte con disabilità (dai 18 ai 64 anni di età), residenti in uno dei Comuni del Distretto sociale VT3, in possesso del verbale ex Legge 104/1992 ai sensi del comma 1, o del comma 3 (connotazione di gravità) dell'art. 3 della Legge.

Potranno essere considerati beneficiari anche gli over 65 con disabilità in carico presso strutture residenziali e semiresidenziali, socio sanitarie e socio assistenziali, o titolari di progetti individualizzati per il "Dopo di noi" e/o destinatari di progetti personalizzati di vita con finalità anche inclusive (DGR 554/2021).

I destinatari dovranno essere in carico, da almeno 6 mesi, ai servizi socio sanitari, salvo un termine minore valutato congruo dai servizi per la rispondenza della progettualità del servizio per la vacanza agli obiettivi terapeutici/riabilitativi e di inclusione.

Sono incluse anche le persone con disabilità che già usufruiscono di servizi in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale, nonché le persone con disagio psichico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM). Nello specifico, la progettualità può essere realizzata sia per gli utenti in carico ai servizi territoriali psichiatrici e residenti nel proprio domicilio, che per quelli nelle strutture residenziali a gestione diretta del DSM.

ART. 2 – Durata e tipologie organizzative del servizio (art. 5 – DGR 1121/2024)

I servizi per la vacanza oggetto di compartecipazione regionale devono avere una durata massima di 8 giorni in un anno (8 giorni/7 notti) e possono essere fruiti in continuità o anche nella forma di vacanza breve (weekend o gite giornaliere) da svolgersi nel periodo dell'anno compreso tra giugno e ottobre, sempre in coerenza con gli obiettivi specifici della progettualità individuale.

I distretti socio sanitari e la ASL Viterbo potranno pianificare una durata maggiore del servizio per la vacanza rispetto agli 8 giorni stabiliti, solo in caso di risorse proprie aggiuntive disponibili e dopo aver soddisfatto tutte le istanze di partecipazione per i quali è intervenuta la positiva valutazione in merito in UVMD.

a. Servizio per la vacanza di breve durata assistito:

- gite di una sola giornata, senza pernottamento ma comprensive del pasto, per partecipare ad eventi artistici, culturali, sportivi, per conoscere itinerari e luoghi di particolare interesse dal punto di vista artistico/naturalistico, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza necessarie – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: € 35,00;

- weekend, con uno o due pernottamenti, in località di interesse turistico e/o culturale. È possibile che il servizio per la vacanza breve si realizzi con tappe in più località, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: € 60,00.

Con riferimento alle persone con disabilità gravissime, con bisogni complessi, per favorire l'adattamento al contesto di realizzazione dei servizi per la vacanza e conseguire, in modo efficace, gli obiettivi propri dell'intervento, è raccomandata secondo i desideri della persona e quanto indicato nel progetto individualizzato, la fruizione in continuità.

b. Servizio per la vacanza di gruppo tradizionale assistito:

Il servizio per la vacanza di gruppo tradizionale è la tipologia organizzativa che meglio interpreta le finalità inclusive e socializzanti del servizio previste dalla legge regionale 11/2016 sempre in sintonia con quanto previsto nel progetto individualizzato.

Il gruppo dei partecipanti deve essere, il più possibile omogeneo, tenendo conto dell'età, del grado di autonomia, dei desideri, degli interessi e delle attitudini personali dei singoli partecipanti. Dovrà essere tendenzialmente preservata la composizione di gruppi già strutturati per specifici contesti; ciò favorirà, grazie anche al rapporto consolidato con gli operatori, la continuità delle attività e la verifica diretta degli esiti assistenziali in contesti diversi da quelli abituali. Tale tipologia organizzativa del servizio per la vacanza, realizzata in strutture ricettive accessibili alle persone con disabilità (alberghi, agriturismi, villaggi, residence, case vacanza), secondo la normativa vigente, prevede l'accompagnamento e l'assistenza da parte di operatori qualificati.

Gli utenti destinatari di contributi da parte dei servizi socio sanitari per interventi di assistenza domiciliare alla persona (DGR 223/2016 e s.m.i. - modalità indiretta), durante il periodo del servizio per la vacanza, riceveranno le prestazioni di assistenza, secondo la progettualità individuale, dagli operatori individuati, per tutto il gruppo partecipante, dal soggetto gestore del servizio stesso.

c. Servizio per la vacanza di gruppo in modalità di autogestione

Nell'ambito della tipologia descritta al suindicato punto "b", è possibile prevedere modelli organizzativi in cui i partecipanti sperimentino spazi e occasioni di autogestione, con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia individuale e di gruppo. Nello specifico, sempre in presenza delle necessarie condizioni e con l'accompagnamento e l'assistenza qualificata, i destinatari potranno esercitare le loro capacità nella scelta delle attività da svolgere, nella gestione dei momenti ricreativi, nel provvedere ad alcune necessità quotidiane (es. preparazione pasti, pulizia dei capi personali di vestiario ecc.), svolgendo compiti solitamente in capo all'organizzazione alberghiera. Questa tipologia, valutata funzionale sempre in sede di UVMD, sostanzialmente, ricrea le condizioni proprie di un ambiente domestico – familiare che favorisce l'autostima e la crescita dell'empowerment personale in una ottica di realizzazione futura del progetto di vita della persona con disabilità e di preparazione ai percorsi del "Dopo di Noi" – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: *riduzione di euro 10,00 rispetto al servizio per la vacanza di gruppo, come sopra riportato*;

d. Servizio per la vacanza individuale assistito

I servizi per la vacanza in forma individuale per persone con disabilità sono percorsi personalizzati progettati sulla base dei bisogni, delle capacità e degli interessi della singola persona. Prevedono il supporto di operatori qualificati e mirano a favorire il benessere, l'inclusione sociale, lo sviluppo delle autonomie personali e la partecipazione ad attività ricreative, culturali e relazionali, in un contesto sicuro e adeguato – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: *euro 60,00*.

e. Servizio per la vacanza multifamiliare assistito

Il servizio per la vacanza multifamiliare assistito è attuabile, in via sperimentale, e sulla base della programmazione finanziaria delle risorse eventualmente disponibili per questa specifica tipologia organizzativa.

Un modello sperimentale, innovativo, che valorizzando il ruolo delle associazioni di familiari, la rete di prossimità e le iniziative di auto mutuo aiuto, consente di realizzare occasioni di socializzazione e svago per le persone con disabilità, di condivisione dei momenti di sollievo e confronto per le famiglie e di cogestione del bisogno assistenziale da parte dell'operatore/degli operatori professionale/i presenti per tutto il periodo interessato.

Il servizio può realizzarsi in appartamenti o strutture alloggiative che consentano una breve esperienza di coabitazione e di esercizio delle autonomie personali – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: *euro 60,00*.

I servizi sociali e/o sanitari che hanno in carico l'utente e che lo seguono regolarmente esprimono un parere preliminare, da allegare alla richiesta, sulla necessità che la persona con disabilità fruisca del servizio per la vacanza nella modalità organizzativa specificata.

In caso di richiesta di soggiorno ai sensi dell'art. 2 lettere a), c), d), e), oltre al parere preliminare la richiesta dovrà contenere un progetto dettagliato che sarà oggetto di valutazione dell'UVMD.

L'operatore professionale che assiste e accompagna l'utente/gli utenti dovrà attenersi al progetto valutato dall'UVMD, essendo responsabile della sua corretta attuazione. Il risultato di tali attività sarà verificato dal responsabile terapeutico e dal case manager del PAI, attraverso l'avvenuto raggiungimento o meno degli obiettivi previsti nel progetto. La presenza dell'operatore professionale assicurerà oltre alle prestazioni di assistenza necessarie anche il sollievo alla famiglia nel caso in cui la stessa partecipi.

Con riferimento al costo dell'operatore di assistenza, si specifica che:

- 1) per gli utenti in assistenza indiretta, la famiglia può utilizzare l'operatore contrattualizzato, mantenendo il diritto al contributo erogato dal distretto socio sanitario;
- 2) nel caso in cui ci si avvalga, per le prestazioni di assistenza, di personale professionale individuato dalla ASL, i relativi oneri sono a carico del SSR;
- 3) nei casi in cui l'operatore non è conosciuto dai servizi e non è remunerato con fondi pubblici, se è qualificato, l'UVMD può autorizzarlo ed assumerne la spesa; se non è qualificato, o con qualifica non idonea, il costo resta a carico della famiglia;
- 4) nel caso di compresenza, nel periodo del servizio, sia dell'assistente personale di fiducia che dell'operatore individuato dalla ASL, è rimborsato solamente il costo di un operatore. In fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà scegliere una sola tipologia di soggiorno estivo tra quelle sopra elencate e descritte, indicandolo sullo specifico modulo (Modulo di domanda) e compilando gli eventuali dati richiesti.

ART. 3 – Livello assistenziale (art. 5.3 – DGR 1121/2024)

Il livello assistenziale sarà stabilito in sede di UVMD, secondo criteri di appropriatezza e congruità.

Il rapporto operatore/utente rispetto a quattro livelli assistenziali, riportato di seguito, è riferito all'intera equipe e non è, quindi, da intendersi come rapporto da assicurare nell'arco delle 24H:

- Livello assistenziale basso: Rapporto operatore / utente 1:3: persone autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere agevolmente i messaggi comunicativi e gestirsi negli spazi di movimento
- Livello assistenziale medio: Rapporto operatore / utente 1:2: persone autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali in grado di esprimere e comprendere parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.
- Livello assistenziale alto: Rapporto operatore / utente 1:1: persone parzialmente non autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.
- Livello assistenziale altissimo: Rapporto operatore / utente 2:1: persone non autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere molto parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.

ART. 4 – Strutture e luoghi di realizzazione del servizio (art. 5.4 – DGR 1121/2024)

I servizi per la vacanza dovranno svolgersi nello Stato italiano.

Le strutture ricettive (alberghi, villaggi, agriturismi, residence, ecc.), devono essere ubicate in località (marine, montane, collinari, lacuali o altro) distanti, di norma, non oltre 400 km dal luogo di partenza, turisticamente attrezzate accessibili ed adeguate alle esigenze dei partecipanti, con particolare riguardo alle persone con una disabilità grave e/o complessa.

Le abitazioni private, se adibite saltuariamente a fini ricettivi, potranno essere considerate sede di realizzazione dei servizi per la vacanza, purché rispondenti alle esigenze della persona e comunque in grado di fatturare i costi relativi.

ART. 5 – Graduazione del contributo di compartecipazione regionale (art. 9 – DGR 1121/2024)

L'entità del contributo di compartecipazione regionale è riconosciuto in base all'ISEE sociosanitario della persona con disabilità.

Alla domanda dovrà essere allegata la DSU - ISEE in corso di validità, in caso di mancata presentazione, sarà applicata la fascia più bassa del contributo di compartecipazione.

Di seguito, la tabella riepilogativa delle fasce ISEE sociosanitario sulla base delle quali determinare la percentuale di compartecipazione regionale, per ciascuna delle tipologie del servizio:

VALORE ISEE	PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE
< 13.000 euro	100%
13.000 euro < 24.000 euro	90%
24.000 euro < 35.000 euro	80%
35.000 euro < 47.000 euro	70%
47.000 euro < 60.000 euro	60%
> 60.000 euro	50%

Ai fini del riconoscimento del rimborso, si specifica che:

- non può essere riconosciuta una spesa di importo superiore al limite massimo indicato dal Regolamento regionale come contributo forfettario giornaliero per utente;
- le spese inerenti al servizio per la vacanza devono essere, prioritariamente, documentate con fattura (solo occasionalmente scontrino/ricevuta fiscale, per importi contenuti) intestata all'utente;
- la rendicontazione delle spese va effettuata in relazione alla spesa giornaliera sostenuta nel corso della durata del servizio per la vacanza;
- le spese devono essere congrue al servizio per la vacanza, prioritariamente destinate al vitto, alloggio e trasporto, quest'ultimo può essere giustificato con biglietti per autobus (da produrre), ricevute acquisto carburanti (le stesse devono contenere la ragione sociale, il timbro e la firma del gestore, la data e l'importo) e, per entità contenute, a spese accessorie es. biglietti di ingresso ad eventi (da produrre) ecc.

L'utente beneficiario deve richiedere alla struttura recettiva la fattura relativa all'importo versato iva inclusa. Nella fattura intestata a suo nome deve essere indicato distintamente anche l'importo relativo alle spese di vitto, alloggio, trasporto, assicurazione dell'operatore.

I contributi saranno erogati agli utenti richiedenti per intero, oppure in caso di insufficienza dei fondi in misura proporzionale sino all'esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 6 – Modalità di presentazione delle Domande

Le domande di ammissione dovranno pervenire all'Ufficio di Piano presso il Comune di Viterbo. Successivamente l'UVMD, procederà alla valutazione delle istanze e alla definizione della graduatoria degli ammessi e del numero di operatori in rapporto agli utenti.

ART. 7 – Costituzione dell'elenco degli ammessi al beneficio

L'UVMD provvederà alla costituzione di un elenco distrettuale degli ammessi in base alla valutazione multidimensionale effettuata da professionisti sociali e sanitari.

L'elenco elaborato dalla suddetta UVMD sarà poi pubblicato sull'apposito banner presente sul sito istituzionale del comune di Viterbo capofila di Distretto.

ART. 8 – Rinuncia da parte del richiedente

La rinuncia al soggiorno deve essere comunicata per iscritto e tempestivamente dal richiedente ed inviata all'Ufficio di Piano del Distretto VT3.

Le rinunce tardive costituiranno motivo di esclusione ai soggiorni futuri, ad eccezione dei casi di gravi e comprovati impedimenti (gravi problemi di salute, lutti, ecc.)

ART. 9 – Motivi di esclusione

Saranno escluse le domande:

- non compilate correttamente ed in ogni parte;
- carenti degli allegati richiesti;
- carenti del protocollo della DSU rilasciato da INPS;

ART. 10– Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di ammissione, che avrà valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere compilata su apposito modulo allegato al presente Avviso.

La domanda può essere presentata direttamente dall'utente/genitore/caregiver/ADS/Tutore, oppure su proposta dei servizi sociali o sanitari territoriali, inclusi i Centri di Salute Mentale (CSM), nell'ambito del progetto individualizzato della persona.

Il modulo di domanda sarà anche disponibile presso:

- l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza
- il sito istituzionale del Comune di Viterbo, Ente Capofila del Distretto sociale VT3
- Il PUA Asl distrettuale

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, al protocollo del Comune di Viterbo entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20/04/2026 tramite invio PEC all'indirizzo protocollo@pec.comuneviterbo.it recante nell'oggetto del messaggio la dicitura "DOMANDA DI AMMISSIONE SOGGIORNI ESTIVI DGR 1121/2024 – Distretto VT3"

Ai fini dell'ammissione al beneficio farà fede la data e l'ora di invio della domanda al protocollo generale del Comune Capofila: non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito.

Alla domanda, compilata e firmata, dovranno essere allegati i documenti di seguito elencati:

- 1) Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del beneficiario e del richiedente;
- 2) Certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista del S.S.N. circa l'idoneità dell'utente alla partecipazione al soggiorno estivo (vedi nota esplicativa alla domanda di ammissione);
- 3) Copia del verbale di riconoscimento dell'handicap in condizione di gravità, ai sensi della legge n. 104/92, art. 3, co. 1 e 3;
- 4) Il parere preliminare dei servizi sociali e sanitari
- 5) il progetto dettagliato, in caso di richiesta di soggiorno ai sensi dell'art. 2 lettere d), e)
- 6) Attestazione ISEE in corso di validità

Potranno essere effettuati controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la congruità del modello ISEE rispetto allo stato di famiglia.

RESPONSABILE UDP DEL DISTRETTO VT3

Dott. Mauro Vinciotti